

La Seconda Commissione, in coordinamento formale ha modificato l'articolo 1 accorpendo i commi 5 ter e 5 quater in un unico comma ed ha modificato il capitolo, il cui numero, per mero errore materiale, non era completo.

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 9/2007)

1. All'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 —Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziariol – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), sono aggiunti i commi seguenti:

"5bis. All'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni.

5ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, ammontante a regime ad euro 421.709,62, provvede annualmente la Regione Calabria con apposito stanziamento. Per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2015-2017 la copertura della spesa, quantificata per l'anno 2015 in euro 194.635,21 e, per gli anni 2016 e 2017 in euro 421.709.62, è garantita con le risorse allocate al capitolo U0331310901 (UPB U004.002.002.002), la cui disponibilità è contestualmente ridotta dello stesso importo per ciascuno degli anni considerati.

5quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)".